



**IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELLE REGIONI: IL RUOLO
DELLA CORTE DEI CONTI ALLA LUCE DELLE
MODIFICHE INTRODOTTE DAGLI
ARTT. 1 E 1 BIS DEL D.L. 174/2012
(CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA
L. 7 DICEMBRE 2012, N. 213)**

STRUTTURA DI SUPPORTO AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL LAZIO

GENNAIO 2013

IL DOSSIER E' OPERA DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO AL CAL DEL LAZIO

CAL@REGIONE.LAZIO.IT

COORDINAMENTO

LUIGI LUPO

HANNO COLLABORATO

CHIARA CRESCIMBENE

ANTONIO DAMIANO

GENNAIO 2013

INTRODUZIONE

Il recente decreto legge 174/2012, convertito con modifiche dalla legge 7 dicembre 2012 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*), detta una serie di disposizioni volte a rafforzare le forme di controllo da parte delle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, già previste dalla normativa previgente, sulla gestione finanziaria delle risorse pubbliche da parte delle Regioni e degli enti locali.

Le norme relative ai controlli sulle Regioni, che costituiscono specifico oggetto di esame in questo documento sotto forma di un'agile serie di quadri sinottici, sono contenute negli articoli 1 e 1bis del decreto legge in questione.

L'art. 1, comma 1, inquadra tali disposizioni nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica (art. 119 Cost.), essendo volte a garantire *“il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”*.

Le novità apportate sono molteplici ed integrano le misure già previste dall'art. 3 della legge 20/1994, dall'art. 7 della legge 131/2003 (cd. Legge La Loggia) e, per ultimo, dall'art. 1 del decreto legislativo 149/2011. Esse consistono ne:

- la trasmissione semestrale al Consiglio regionale, da parte della Sezione di controllo, di una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri;
- l'esame, da parte della Sezione di controllo, del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della Regione e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, a tal fine corredati da una relazione a firma del Presidente della Regione, per la verifica:
 - a) del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno;
 - b) dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, nonché della sostenibilità dell'indebitamento;
 - c) dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari della Regione e degli enti del SSN;
- la verifica, da parte della Sezione di controllo, che il rendiconto della Regione tenga anche conto de:
 - a) le partecipazioni in società controllate a cui è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla Regione;
 - b) dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale;
- la “parificazione” del rendiconto generale della Regione da parte della Sezione di controllo, con allegata relazione nella quale quest'ultima formuli eventuali osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione, e conseguenti


proposte correttive per assicurare l'equilibrio del bilancio, l'efficacia e l'efficienza della spesa; tale decisione di parifica e annessa relazione sono trasmesse al Presidente della Regione e al Consiglio regionale;

- la trasmissione ogni dodici mesi alla Sezione di controllo e al Presidente del Consiglio regionale, da parte del Presidente della Regione, di una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti;
- l'obbligo da parte della Regione - qualora la Sezione controllo abbia accertato squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno - di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Se la Regione non provvede alla trasmissione dei suddetti provvedimenti alla Sezione di controllo o la verifica da parte di questa dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria;
- l'obbligo, da parte di ciascun gruppo consiliare regionale, di approvare un rendiconto annuale, secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale rendiconto dovrà in ogni caso evidenziare le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati;
- la trasmissione anche alla Sezione di controllo – che si aggiunge a quella già sancita dall'art. 1 del d.lgs. 149/2011 nei confronti del “*Tavolo tecnico interistituzionale*”¹ - della relazione di fine legislatura, sottoscritta dal Presidente della Regione e certificata dagli organi di controllo interno della Regione, per consentire le necessarie valutazioni da parte della Sezione medesima. Tale relazione – che unitamente alle suddette valutazioni della Sezione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale della Regione - deve descrivere in modo dettagliato le principali attività normative e amministrative esercitate durante la legislatura. Nel caso in cui la relazione non venga redatta o non pubblicata sul sito istituzionale, è prevista l'applicazione di sanzioni economiche nei confronti del Presidente della Regione, nonché del direttore del servizio regionale competente in materia di bilancio e finanza qualora quest'ultimo abbia ommesso di redigere la relazione.



¹ Tale organismo, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali.

**Il controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni: il ruolo della Corte dei conti
alla luce delle modifiche introdotte dagli artt. 1 e 1 bis del d.l. 174/2012
(convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n.213)**

Situazione fino al 1 gennaio 2013
(data di entrata in vigore del d.l. 174/2012 convertito)



Cosa cambia con l'entrata in vigore del d.l. 174/2012 convertito



**Novità
introdotte**

(artt. 1 e 1 bis d.l. 174/2012)

Relazione semestrale su coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali (art. 1, comma 2)

Esame bilanci preventivi e rendiconti consuntivi (art. 1, comma 3)

Verifica sulle partecipazioni in società controllate nonché della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, comma 4)

Relazione del Presidente della Regione sulla regolarità e legittimità della gestione e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni (art. 1, comma 6)

Controllo sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari (art. 1, commi 9-12)

Trasmissione, anche alla Sezione regionale della Corte dei conti, della relazione di fine legislatura prevista dall'art. 1 d.lgs. 149/2011 (art. 1 bis, comma 3 bis)

Relazione semestrale su coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali (art. 1, comma 2)

Ogni sei mesi le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmetteranno ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri (art. 1, comma 2).

Tale relazione sarà trasmessa, altresì, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'Economia e delle Finanze per le determinazioni di competenza (art. 1, comma 8).

Si tratta, in sostanza, di un istituto referente analogo alle funzioni referenti periodiche (ogni 4 mesi) svolte dalla Corte in ausilio al Parlamento, “sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri” nonché “sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nei decreti legislativi emanati nel periodo considerato e sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega” (art. 17, comma 9 L. n. 196/2009).

Esame bilanci preventivi e
rendiconti consuntivi
(art. 1, comma 3)

I Presidenti delle regioni avranno il compito di trasmettere, con propria relazione, alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti i bilanci preventivi annuali e pluriennali ed i rendiconti con i relativi allegati, al fine di un esame mirato a:

verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno

osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'ultimo comma dell'art. 119 della Costituzione*

**In base al quale le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento*

sostenibilità indebitamento ed assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti

Inoltre, le sezioni regionali di controllo verificano che nei rendiconti delle regioni si tenga conto

delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività e di servizi strumentali alla Regione (art. 1, comma 4)

dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, comma 4)

Cosa accade all'esito di tali controlli?

Qualora le competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ravvisino

sbilanciamenti economico-finanziari

manca copertura di spese

violazione di norme sulla regolarità della gestione finanziaria

manca rispetto degli obiettivi posti col patto di stabilità interno

obbligo per le Regioni di adottare, **entro 60 giorni** dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio

Tali provvedimenti dovranno essere trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo per un'apposita verifica da espletarsi nel termine di 30 giorni

Qualora la Regione non provveda alla trasmissione di detti provvedimenti o l'esito della verifica sia negativo

applicazione di una **sanzione** consistente nella **preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa** per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria

Relazione del Presidente della Regione sulla regolarità e legittimità della gestione e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni
(art. 1, comma 6)

Ogni anno il Presidente della Regione avrà l'obbligo di trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti una relazione su:

regolarità della gestione

efficacia ed adeguatezza del sistema dei controlli interni

Tale relazione verrà inviata al Presidente del Consiglio regionale

Così come previsto per il rendiconto generale dello Stato, il rendiconto generale della Regione sarà parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, comma 5)

In cosa consiste la decisione di parifica?

Consiste in un'operazione che mira a confrontare i risultati tanto per le entrate quanto per le spese ponendole a riscontro con le leggi del bilancio. Si tratta, in sostanza, di effettuare un raffronto tra i risultati della gestione come registrati nel consuntivo e le corrispondenti voci previsionali contenute nel bilancio e nel riscontro della relativa concordanza con i dati contabili trasmessi.

Alla decisione di parifica sarà allegata una relazione in cui la Corte dei conti formulerà le proprie osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione; ove necessario, la Corte proporrà misure di correzione e interventi di riforma al fine di assicurare:

La decisione di parifica e l'allegata relazione saranno trasmesse al Presidente della Giunta regionale e al Consiglio regionale

Equilibrio del bilancio
(obiettivo finanziario)

Efficacia ed efficienza della spesa
(obiettivo amministrativo)

Controllo sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari (art. 1, commi 9-12)

Ogni gruppo consiliare dovrà approvare un rendiconto di esercizio annuale nel quale andranno evidenziate in apposite voci:

risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale

misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati

Tale rendiconto sarà trasmesso da ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale e da quest'ultimo al Presidente della Regione

Entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Presidente della Regione trasmetterà il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti

Entro 30 giorni dal ricevimento, la Corte si pronuncerà sulla regolarità dei rendiconti trasmessi con apposita delibera che sarà trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale che ne curerà la pubblicazione

In caso di mancata pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Corte il rendiconto si intenderà comunque approvato

Il rendiconto sarà pubblicato in allegato al conto consuntivo del Consiglio regionale e nel sito istituzionale della Regione

Nel caso in cui la Corte dei conti riscontri irregolarità nel rendiconto, trasmetterà, entro 30 giorni, al Presidente della Regione una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione entro il **termine massimo di 30 giorni**

Tale comunicazione dovrà essere trasmessa anche al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo consiliare interessato.

Nel caso in cui il gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, si avrà:

decadenza per l'anno in corso dal diritto all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale (art. 1, comma 11)

obbligo, da parte del gruppo, di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio e non rendicontate (art. 1, comma 11)

Trasmissione, anche alla Sezione regionale della Corte dei conti, della relazione di fine legislatura prevista dall'art. 1 d.lgs. 149/2011 (art. 1 bis, comma 3 bis)

Al termine di ogni legislatura la Regioni redigono una relazione di fine legislatura, sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale, **non oltre il novantesimo giorno** antecedente la data di scadenza della legislatura (art. 1, comma 2 d.lgs. 149/2011)

Entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del Presidente della Giunta regionale, tale relazione deve essere certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa:

al **Tavolo tecnico interistituzionale** (composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali) presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica*

** istituita, nell'ambito della Conferenza unificata, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato (art. 33, d.lgs. 68/2011)*

Il Tavolo tecnico verifica la conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni ed invia, **entro 20 giorni**, apposito rapporto al Presidente della Giunta regionale (art. 1, comma 2 d.lgs. 149/2011)

Alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relazione, la Corte esprime le proprie valutazioni al Presidente della Giunta regionale (art. 1 bis, comma 3 bis d.l. 174/2012)

Entro il giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Presidente della Giunta regionale, del rapporto del Tavolo tecnico e delle valutazioni della Corte dei conti, la relazione di fine legislatura è pubblicata sul sito istituzionale della Regione